

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 68/01/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVAZIONE

Rilevato che avverso la cartella di pagamento di cui in epigrafe Lu. Da. Ri. proponeva ricorso chiedendo previamente la sospensione dell'esecutività, posto che:

- gli era stata notificata cartella EQUITALIA ESATRI S.p.a. per complessivi euro 13.766,73 così suddivisa: a) euro 7.233,00 per contributi Inps gestione separata; b) euro 4.339,80 per sanzioni; c) euro 1.582,23 per interessi oltre ad euro 611,70 per commissioni di riscossione Equitalia;
- esercitava attività di gestione di apparecchiature hardware per la produzione di documenti utili al funzionamento di uffici tecnici;
- l'attività risultava classificata con il codice ATECO "620300" per l'attività di "gestione strutture di apparecchiature informatiche";
- non aveva provveduto all'iscrizione all'Inps per oggettive incertezze connesse a contrastanti orientamenti giurisprudenziali e amministrativi sulla ricorrenza dell'obbligo contributivo;
- l'applicazione della sanzione risultava particolarmente onerosa è spropositata, intesa con il mancato pagamento dell'imposta, considerato equivalente all'evasione o con l'intenzione specifica di non versare i contributi: di qui il ricorso volto a ottenere, previa sospensione dell'esecutività della cartella, la condanna dell'Inps di Como all'annullamento della sanzione comminata di euro 5.921,00;
- rilevato che con ordinanza resa del 28/6/2011 veniva disposta la sospensione dell'atto impugnato e nelle more si costituiva l'Inps eccependo la carenza di giurisdizione della commissione addita previa revoca della sospensione del ruolo impugnato per carenza dei presupposti di legge;
- esaminati gli atti ed osservato che l'eccezione pregiudiziale sollevata dall'Inps è fondata posto che l'oggetto del contendere è riservata alla giurisdizione del tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro in quanto ha per oggetto la fondatezza o meno della pretesa dell'Inps per contributi e somme aggiuntive dovuti alla c.d. Gestione Separata ex art.2, comma 26, della legge n.335/1995; osservato, difatti, che il giudice tributario è privo di giurisdizione per le controversie aventi ad oggetto crediti previdenziali riguardanti i Fondi e le Gestioni istituite presso l'Inps, controversie per le quali la giurisdizione attribuita al giudice del lavoro, orientamento ha autorevolmente ribadito anche dal giudice di legittimità con diverse pronunce (ex plurimis Cass. 27.10.2010 nr. 21970; Cass. 12.4.2010 n.8651; Cass. SSUU 12.2.2010 n.3240; Cass. 30.12.2009 n.2009);
- osservato peraltro che nella specie il ricorrente nemmeno contesta la sussistenza del proprio obbligo di iscrizione presso la c.d. Gestione Separata quanto piuttosto la misura delle sanzioni civili come calcolate dall'Inps e riportate nel ruolo esattoriale impugnato: di qui l'estraneità della controversia introdotta nel paradigma normativo di cui all'art. 2 del D.Lgs. 546/92 e quindi gli estremi per dichiarare la carenza di giurisdizione di questa Commissione, evidentemente comportando la stessa la caducazione dell'ordinanza sospensiva emessa il 28/6/2011;

rilevato che, per il principio della soccombenza, il ricorrente fa condannato al pagamento delle spese giudiziali in favore dell'Inps, spese che possono liquidarsi in € 250,00;

P.Q.M.

La Commissione dichiara la carenza di giurisdizione sul ricorso proposto ex art.19 D.Lgs. 546/92 e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese giudiziali per € 250,00 in favore dell'INPS.